


Consiglio Regionale della Puglia  
Commissione Turismo, Artigianato, Industria,  
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTE

Bari, 7 MAR 1980



Sig. Presidente  
Consiglio Regionale  
S E D E

La IV Commissione ha approvato il disegno di legge con-  
cernente "Proroga del termine di presentazione della documentazione  
probatoria di cui al II comma dell'art. 1 della L.R. 7.1.1980, n. 3".

Le trasmetto il testo corredato della relazione del Presidente.

IL SEGRETARIO FUNZIONARIO  
(dott. Beny Cassano)

lett  
funzione

# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE

"Proroga del termine di presentazione della documentazione probatoria di cui al II comma dell'art.1 della L.R. 7.1.1980,n.3".-

## R E L A Z I O N E


Con la legge regionale 7 gennaio 1980,n.3 "Utilizzazione degli avanzi di Amministrazione dell'anno 1977 per la soddisfazione delle domande presentate dagli artigiani pugliesi ai sensi della legge n.7 del 25.1.1974" si è posto mano alla definizione dei diritti maturati da oltre 40 mila imprese artigiane pugliesi.

Una delle direttive della legge in discorso prevede che "Gli artigiani dovranno presentare la documentazione che sarà eventualmente richiesta dal competente Assessorato perentoriamente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta pena la decadenza dei benefici".

Questo, sogli si esprime il relatore del disegno di legge, per evitare che si continui ad operare sempre sulle stesse pratiche che non hanno alcuna possibilità concreta di essere liquidate perchè carenti di documentazione e quindi finiscono con il penalizzare coloro i quali invece hanno la possibilità di vedere riconosciuti i propri diritti.

Il concreto operare di questo termine perentorio ha però provocato numerosi inconvenienti. Gli artigiani abituati con le Commissioni Provinciali per l'Artigianato a ritenere molto elastici i termini posti dall'Ufficio hanno pensato che anche il termine dei 30 giorni posto dalla Regione per la consegna della documentazione a consuntivo fosse altrettanto elastico e, comunque, a discrezione del singolo funzionario ricevente ed hanno, così, in molti casi, procrastinato la consegna oltre il limite previsto dalla legge.

In considerazione della brevità dei termini di consegna della documentazione probatoria e dell'eccessivo rigore con la quale sono state penalizzate le imprese artigiane ritardatarie rispetto a un termine perentorio inusuale nella prassi amministrativa sin qui seguita, si propone di apportare una modifica alla legge elevando da 30 a 60 giorni il termine di consegna della documentazione probatoria e di concedere una sanatoria ammettendo al contributo regionale quelle imprese che abbiano ottemperato o che provvederanno alla richiesta di documentazione dell'Assessorato all'Artigianato, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.



# REGIONE PUGLIA

## Articolo Unico

Il termine previsto dall'art.1, comma secondo, ultima parte, della L.R. 7 gennaio 1980, n.3, per la consegna della documentazione richiesta dall'Assessorato competente viene elevato da 30 a 60 giorni. Le imprese artigiane che siano già incorse nella decadenza prevista dall'articolo sopra citato sono ammesse a presentare la documentazione entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.